

D.G.R. 22 gennaio 2009, n. 32 (1).

L.R. 29 aprile 2008, n. 21 "Promozione dell'Imprenditoria giovanile": approvazione della ripartizione della quota di stanziamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 e delle modalità di indirizzo gestionali della L.R. n. 21/2008.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 4 febbraio 2009, n. 5, parte seconda.

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21, recante norme per la "Promozione dell'imprenditoria giovanile";

Visto il "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile), emanato con il D.P.G.R. 6 novembre 2008, n. 59/R;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010, di cui all'art. 31 della L.R. n. 32/2002, approvato con Delib.C.R. 20 settembre 2006, n. 93;

Richiamato l'art. 5 della L.R. n. 21/2008 sopra citata che al comma 1 lett. a) e b) individua la tipologia delle agevolazioni finanziabili;

Richiamato l'art. 6 comma 2 della citata L.R. n. 21/2008 che stabilisce che la Giunta regionale deliberi in materia di gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione;

Richiamata la Delib.G.R. 17 novembre 2008, n. 948 con la quale è stata affidata ad ARTEA la gestione del fondo di rotazione, di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 21/2008, la selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla L.R. n. 21/2008 sopra richiamata;

Preso atto che lo stanziamento nel bilancio pluriennale 2009/2011 per il Fondo di rotazione ammonta ad € 5.000.000,00 annui che risultano così ripartiti:

- € 4.500.000,00, allocati al capitolo 61002, per la "Costituzione del Fondo per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n. 21/2008";

- € 500.000,00, allocati al capitolo 61473, per "Spese per le attività di gestione della L.R. n. 21/2008";

A voti unanimi

Delibera

1. di approvare la "Ripartizione dello stanziamento e le modalità di indirizzo gestionali della L.R. 29 aprile 2008, n. 21", allegato "A" parte integrante della presente delibera;

2. di prenotare, nell'ambito del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010, di cui all'art. 31 della L.R. n. 32/2002, approvato con Delib.C.R. 20 settembre 2006, n. 93, in favore di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) le seguenti risorse finanziarie:

a) Per l'esercizio finanziario 2009:

- € 4.500.000,00, allocati al capitolo 61002, per la "Costituzione del Fondo per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n. 21/2008";

- € 500.000,00, allocati al capitolo 61473, per "Spese per le attività di gestione della L.R. n. 21/2008";

b) Per l'esercizio finanziario 2010:

- € 4.500.000,00, allocati al capitolo 61002, per la "Costituzione del Fondo per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n. 21/2008";

- € 500.000,00, allocati al capitolo 61473, per "Spese per le attività di gestione della L.R. n. 21/2008".

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 23/2007.

Allegato "A"

Ripartizione dello stanziamento e modalità di indirizzo gestionale della L.R. 29 aprile 2008, n. 21

1. Ripartizione della quota di stanziamento

Ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 21/2008:

- a) allo stanziamento annuale destinato alle imprese di nuova costituzione viene destinata una quota pari al 90% dello stanziamento complessivo destinato al Fondo di Rotazione;
- b) allo stanziamento annuale destinato alle imprese in espansione viene assegnata una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo destinato al Fondo di Rotazione;

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 21/2008:

- a) allo stanziamento annuale destinato agli interventi indicati nell'art. 5, comma 1, lettera a) viene destinata una quota pari al 95% dello stanziamento complessivo destinato al Fondo di Rotazione;
- b) allo stanziamento annuale destinato agli interventi indicati nell'art. 5, comma 1 lettera b) viene destinata una quota pari al 5% dello stanziamento complessivo destinato al Fondo di Rotazione.

2. Criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni e criteri di ammissibilità delle spese

I criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni, come definite all'art. 5 della L.R. n. 21/2008, vengono individuati nei limiti disposti al capo II e III del regolamento di attuazione della L.R. n. 21/2008, emanato con D.P.G.R. 6 novembre 2008, n. 59/R.

L'entità delle agevolazioni viene determinata, secondo i criteri stabiliti all'art. 6 del regolamento di attuazione sopra richiamato, sulla base del quadro economico allegato al progetto esecutivo che il soggetto/impresa richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di finanziamento.

Il quadro economico del Progetto dovrà uniformarsi a criteri generali di ammissibilità delle spese quali:

- a) per gli investimenti materiali in beni mobili e/o immobili
 - che il bene oggetto del finanziamento sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata;
 - che, nel caso di acquisizione di immobile, un certificato, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attesti che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme a normativa nazionale;
 - che, nel caso di acquisizione di diritto di superficie, l'acquisto di terreni non edificati sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata e certificato, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da organismo autorizzato, attestante che il prezzo non supera il valore di mercato;
- b) per gli investimenti immateriali:
 - i servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
 - i servizi di consulenza devono essere documentati da contratti o lettere d'incarico, indicanti l'oggetto e l'importo della prestazione, unitamente al curriculum vitae del consulente o alle attività svolte dalla società di consulenza.

Come stabilito all'art. 2 comma 5 della L.R. n. 21/2008 sono esclusi i progetti che prevedono immobilizzi tecnici, materiali e immateriali costituiti per oltre il 50% da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda rami di azienda.

3. Accertamento del potenziale di sviluppo tecnologico e livello innovativo del progetto

Il Comitato di valutazione, di cui all'art. 3, conformemente alle disposizioni ed ai criteri contenuti nel regolamento regionale di attuazione della legge 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) emanato con D.P.G.R. 6 novembre 2008, n. 59/R, accerta il requisito del potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo e verifica la fattibilità anche economico-finanziaria del progetto.

In caso di assunzione di partecipazione di minoranza e per le imprese di cui al comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 21/2008, il Comitato di Valutazione verifica, anche avvalendosi di appositi indicatori di valutazione, l'affidabilità economico finanziaria del soggetto attuatore/beneficiario del finanziamento.

Nell'accertare il requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo il Comitato di valutazione terrà conto della descrizione, delle caratteristiche tecniche, funzionali e d'innovazione tecnologica del progetto e delle informazioni relative alle ricadute e agli impatti attesi nel mercato di riferimento.

Sulla base di queste informazioni, il Comitato di valutazione predisponde, nel primo insediamento, una griglia di valutazione contenente le voci a cui attribuire il punteggio e fissa la soglia massima e minima di punteggio attribuibile stabilendo il punteggio minimo del progetto ammissibile. Inoltre, qualora lo ritenga opportuno, relativamente alla materia del progetto da valutare, il Comitato di valutazione potrà avvalersi di specifici strumenti di valutazione.

Il Comitato di valutazione redige un verbale comprendente i punteggi assegnati e gli esiti della valutazione.

4. Condizioni per l'erogazione del finanziamento

Il beneficiario finale per l'erogazione del finanziamento è tenuto alla sottoscrizione di una scrittura privata nei confronti di ARTEA, che, entro trenta giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa, procederà all'erogazione del 100% del finanziamento ammesso previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria.

Le condizioni per l'erogazione del finanziamento all'impresa richiedente sono indicate dalla L.R. n. 21/2008 e dal Regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 21/2008 approvato con D.P.G.R. 6 novembre 2008, n. 59/R.

In particolare, l'impresa deve possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 21/2008 art. 2, 3, 4.

5. Condizioni per la richiesta delle agevolazioni

L'impresa richiedente l'agevolazione, pena l'esclusione, dovrà allegare alla domanda fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o, in caso di società, del rappresentante legale e dovrà allegare la seguente documentazione:

1) rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al fatto di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- di essere piccola o media impresa;
- avere la sede legale ed operativa della società ubicata nella Regione Toscana;

- che il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, abbia un'età non superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società;
- che la società non è titolare di quote o azioni di altre società o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni;
- dichiarazione di impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
- essere in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
- essere in regola con la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- il titolare o i soci dell'impresa richiedente non devono aver riportato condanne penali nei precedenti cinque anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

2) L'impresa dovrà dimostrare la capacità di rimborso dell'agevolazione - art. 4, lett. E) del Regolamento - a tal fine, alla domanda dovrà essere allegata:

- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: situazione economica e patrimoniale di periodo;
- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero per le imprese che adottano il sistema di contabilità semplificata quadro E o G della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

3) l'impresa dovrà dimostrare la validità economica e finanziaria - art. 4, lett. d) del Regolamento - del programma di investimento e a tal fine dovrà presentare il piano finanziario ed il quadro economico relativo al programma di investimento dell'iniziativa

4) l'impresa dovrà dimostrare - art. 12, lett. b) del Regolamento - che il progetto è esecutivo al momento della presentazione della domanda, e quindi, secondo le varie tipologie di investimento, il progetto dovrà presentare i seguenti requisiti:

- costruzione di immobili: quando viene dimostrata la disponibilità dell'area, il possesso di concessione edilizia e l'avvio dei lavori;
- acquisto di edificio: quando viene dimostrata la destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e viene presentato il preliminare di acquisto;
- ampliamento o ristrutturazione di immobili: quando si verificano le condizioni previste, secondo i casi ai punti precedenti;
- acquisto di beni immobili: quando i beni oggetto dell'investimento sono stati consegnati. Nel caso che i beni mobili siano parte di un progetto contenente gli investimenti di cui ai punti precedenti il termine è di due mesi dalla data di avvio dell'attività nella nuova unità locale o di disponibilità funzionale dei nuovi locali;
- realizzazione di impianti non soggetti a concessione edilizia e/o consulenze: quando i lavori e/o i servizi sono stati commissionati.

Sono escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà come definite dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (GU n. 288 del 9 ottobre 1999).

6. Monitoraggio e controllo della realizzazione del programma di investimento

La Direzione Generale della Giunta Regionale competente attua il controllo, e la verifica sullo stato di attuazione dei progetti mediante la documentazione che ARTEA è tenuta a trasmettere secondo le modalità e la tempistica previste nella Convenzione di cui al successivo art. 10.

7. Piano di Rientro

La durata massima del piano di rientro non può superare il periodo massimo di sette anni dalla data di erogazione del finanziamento da parte di ARTEA. ARTEA può concordare con il beneficiario la durata del piano di rientro che dovrà comunque prevedere la restituzione in quote semestrali con due semestralità di preammortamento tecnico aggiuntivo al piano di rientro stesso.

Nella fase di gestione del piano di rientro il beneficiario può presentare istanza ad ARTEA di rimodulazione del piano stesso.

8. Garanzie

La garanzia fidejussoria prevista dall'art. 8 del regolamento di attuazione, sottoscritta dal beneficiario e allegata alla scrittura privata, potrà essere rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, dovrà essere escutibile a prima e semplice richiesta a copertura del credito, degli ulteriori interessi e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultima rata; i relativi oneri sono a carico delle spese di cui al punto 11 del presente atto.

9. Dotazione del fondo di rotazione

La dotazione assegnata al fondo di rotazione è già definita per l'annualità 2008 nella Delib.G.R. 17 novembre 2008, n. 948; per gli anni 2009 e 2010, come previsto all'art. 11 della L.R. n. 21/2008, la dotazione del fondo di rotazione, ivi comprese le spese di gestione, ammonta ad Euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario. Tali somme verranno erogate a ARTEA per l'implementazione del fondo stesso con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia.

Le risorse saranno trasferite ad ARTEA su un c/c fruttifero, appositamente costituito per l'intervento, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre di ogni anno sulle disponibilità del fondo, al netto degli oneri fiscali di competenza e delle spese di tenuta del conto verranno ridestinati al fondo stesso.

Il fondo ha carattere rotativo e le somme introitate a seguito del rimborso dei beneficiari finali, vengono riutilizzate per ulteriori operazioni.

Sullo stesso fondo pendono gli utili e le perdite connessi alle partecipazioni di minoranza.

10. Gestione del Fondo

Le modalità operative e gestionali tra la Regione Toscana ed ARTEA affidataria con Delib.G.R. 17 novembre 2008, n. 948 della gestione del fondo di rotazione, della selezione e dell'erogazione delle

agevolazioni previste dalla citata L.R. n. 21/2008, sono definite nella convenzione approvata con decreto del dirigente del settore regionale competente.

11. Spese di gestione

Per il servizio di gestione del Fondo di rotazione la Regione eroga al soggetto gestore una quota pari all'1% annuo dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale per il Fondo di rotazione, nonché una somma non superiore al 9% dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale da destinare alla copertura dei compensi e dei rimborsi spesa del Comitato di valutazione, agli oneri derivanti dalla copertura finanziaria delle polizze fidejussorie e per il tutoraggio alle imprese.

Le modalità di erogazione delle spese di gestione sono stabilite dalla convenzione, di cui al punto 10.